

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento parziale della decisione della Commissione 5 dicembre 2007, C(2007) 5910 def. (caso COMP/F/38.629 — Gomma cloroprene), con la quale la Commissione ha stabilito che la ricorrente, unitamente ad altre imprese ha violato l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo partecipando a un singolo accordo continuato e/o ad una pratica concordata nel settore della gomma cloroprene.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce che la Commissione ha commesso manifesti errori di valutazione dei fatti ed è incorsa in un errore di diritto ritenendola responsabile per l'infrazione della joint venture DuPont Dow Elastomers. Secondo la ricorrente, la Commissione non ha dimostrato che essa ha avuto un'influenza decisiva sulla DuPont Dow Elastomers. Inoltre, la ricorrente sostiene che essa non costituiva un'unica unità economica con la DuPont Dow Elastomers.

Inoltre, la ricorrente afferma che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione dei fatti, è incorsa in un errore di diritto e non ha fornito una motivazione adeguata per la sua decisione:

- applicando un moltiplicatore per durata di 6,5, nonostante la durata dell'infrazione fosse solo sei anni e un mese;
- aumentando l'ammenda da infliggerle del 10 % al fine di assicurare un adeguato effetto deterrente;
- non concedendole la massima riduzione disponibile di clemenza del 30 %.

Ricorso proposto il 18 febbraio 2008 — Intesa Sanpaolo/UAMI — MIP Metro (COMIT)**(Causa T-84/08)**

(2008/C 116/42)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Intesa Sanpaolo SpA (Torino, Italia) (rappresentanti: A. Perani e P. Pozzi, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania)

Conclusioni della ricorrente

- Modificare radicalmente la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 19 dicembre 2007, procedimento R 138/2006-4, notificata il 27 dicembre 2007;
- confermare la decisione della divisione di opposizione dell'UAMI 12 gennaio 2006 sull'opposizione n. B 675 803,

nella misura in cui accoglie la domanda n. 3 104 155 COMIT di procedere alla registrazione per le classi 35, 36, 41 e 42;

- modificare la decisione della divisione di opposizione dell'UAMI 12 gennaio 2006 sull'opposizione n. B 675 803, nella misura in cui accoglie parzialmente l'opposizione n. B 675 803 per i prodotti della classe 16;
- di conseguenza, rigettare in toto l'opposizione n. B 675 803 e accogliere la domanda n. 3 104 155 COMIT di procedere alla registrazione per tutti i prodotti e servizi delle classi 16, 35, 36, 41 e 42;
- condannare il convenuto alle spese del presente procedimento, nonché a quelle derivanti dai procedimenti di opposizione e di appello dinanzi all'UAMI.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Intesa Sanpaolo

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «COMIT» per prodotti e servizi delle classi 16, 35, 36, 41 e 42 — domanda n. 3 104 155

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio figurativo nazionale «Comet» per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 36, 41 e 42

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto della domanda di registrazione del marchio nel suo insieme.

Motivi dedotti: a giudizio della ricorrente non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

Ricorso proposto il 28 febbraio 2008 — TNC Kazchrome e ENRC Marketing/Consiglio e Commissione**(Causa T-107/08)**

(2008/C 116/43)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrenti: Joint stock company «Transnational Company Kazchrome» (TNC Kazchrome) (Actobe, Kazakhstan), ENRC Marketing AG (Kloten, Svizzera) (rappresentanti: L. Ruessmann e A. Willems, avvocati)

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee